



**PROCEDURA PER LE MODALITA' DI TENUTA E
AGGIORNAMENTO DEL
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO
AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
IN CARIPRATO CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.**



INDICE

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
1.1 Il quadro normativo/regolamentare di riferimento	3
1.2 Definizione di informazione privilegiata	3
1.3 Ambito di applicazione.....	4
2. CRITERI DI TENUTA DEL REGISTRO	6
2.1 Soggetti da iscrivere nel Registro	6
2.2 Contenuto del Registro	7
3. MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO	9
3.1 Modalità di tenuta e implementazione del Registro	9
3.2 Informativa sull'iscrizione nel Registro	9
3.3 Riservatezza delle informazioni e accesso al Registro	10
4. OBBLIGHI DELLE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO E SANZIONI.....	11
4.1 Obblighi delle persone iscritte nel Registro.....	11
4.2 Sanzioni	11
5. MODIFICHE ALLA PROCEDURA	13
ALLEGATI.....	14
Normativa di riferimento	14
Comunicazione al responsabile della tenuta del Registro.....	26

1. Premessa e ambito di applicazione

1.1 Il quadro normativo/regolamentare di riferimento

Avendo la Banca Popolare di Vicenza, Capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Popolare di Vicenza”, emesso obbligazioni quotate presso la borsa di Lussemburgo, la Cariprato – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. (di seguito la “Banca”), ai sensi dell’art. 13 della legge 9 maggio 2006 del Granducato del Lussemburgo, ha istituito, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 115 *bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “T.U.F.”), e degli artt. 152 *bis* e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1998 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Emittenti”), il **“Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Cariprato Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.”** (di seguito il “Registro”) – in cui vengono annotati i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni privilegiate che riguardano direttamente la Banca e le società controllate, come di seguito definite - e adottato la presente **“Procedura per le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Cariprato Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.”** (di seguito la “Procedura”), pubblicata sul sito *internet* della Banca all’indirizzo <http://www.cariprato.it>.

La Procedura è stata redatta tenendo conto dei contenuti delle “Linee Guida per la definizione delle procedure di *insider list*” emanate dall’ABI - Associazione Bancaria Italiana.

1.2 Definizione di informazione privilegiata

Ai sensi dell’art. 181 del T.U.F. per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un’informazione privilegiata si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono configurarsi come informazioni privilegiate i seguenti casi:

- modifiche nel controllo e negli accordi di controllo;
- patti di sindacato;
- modifiche nel *management* e negli organi di amministrazione e di controllo;

- operazioni che coinvolgono il capitale o l'emissione strumenti di debito o di *warrant* per acquistare o sottoscrivere strumenti;
- decisioni di aumentare o ridurre il capitale;
- fusioni, scissioni, scorpori di attività;
- acquisto o vendita di partecipazioni azionarie o di altri *asset* significativi o rami di attività;
- mutamenti nella politica dei dividendi;
- scioglimento o verificarsi di una causa di scioglimento;
- controversie legali significative;
- significative variazioni nel valore degli *asset*;
- modifiche dei revisori o ogni altra informazione relativa all'attività di revisione;
- modifiche nei profitti o nelle perdite attese;
- insolvenza di debitori rilevanti;
- ricezione di offerte di acquisto per *asset* rilevanti;
- ingresso in (o ritiro da) aree di *business*;
- ristrutturazione o riorganizzazione che abbiano effetti sull'attività e sulle passività, sulla posizione finanziaria, sulla situazione reddituale;
- modifiche significative nella politica di investimento.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

1.3 Ambito di applicazione

AL RISPETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA SONO TENUTI TUTTI I COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI, LA DIREZIONE GENERALE E I DIPENDENTI CHE SI TROVINO AD AVERE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE NONCHÈ I SOGGETTI "ESTERNI" ISCRITTI NEL REGISTRO CHE A QUALSIASI TITOLO ABBIANO UN ANALOGO ACCESSO.

Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 114 del T.U.F. ("Comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate") e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che li hanno commessi e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ex D. Lgs. 231/01.

Inoltre, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura da parte dei dipendenti della Banca potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura (cfr. paragrafo 4.2 – Sanzioni).

2. Criteri di tenuta del Registro

2.1 Soggetti da iscrivere nel Registro

Il Registro è composto da due sezioni:

- nella **sezione A** sono indicati i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni privilegiate su base regolare;
- nella **sezione B** sono indicati i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale.

Sezione A – lista dei soggetti c.d. “permanententi” ovvero “lista statica”

Nel Registro vengono iscritti a titolo permanente:

- i soggetti facenti parte di (o aventi un rapporto di collaborazione con) strutture che trattano o hanno accesso ordinariamente ad informazioni privilegiate. In particolare, tale tipologia di accesso si verifica con riferimento ad attività o processi ricorrenti o continuativi quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - la redazione del bilancio e dei documenti contabili periodici (relazioni semestrali, trimestrali, conti economici mensili), la definizione dei piani strategici e del budget, la preparazione delle comunicazioni al mercato, la redazione di atti societari rilevanti, le attività di preparazione delle riunioni degli organi sociali;
- i soggetti che, per il ruolo svolto, hanno accesso ad informazioni privilegiate in via continuativa in relazione a specifiche operazioni.

L'iscrizione al Registro in via permanente è determinata dalla appartenenza stessa a (o alla collaborazione con) strutture che hanno accesso regolare ad informazioni privilegiate ovvero dall'accesso in via continuativa ad informazioni privilegiate in relazione a specifiche operazioni.

Il Regolamento aziendale in materia definisce nel dettaglio i soggetti da iscriversi in tale sezione.

Sezione B – lista dei soggetti c.d. “occasionalenti” ovvero “lista dinamica”

Nella sezione B del Registro vengono iscritti i soggetti - personale interno (appartenente alla struttura centrale ovvero alla rete commerciale) e/o consulenti esterni - che trattano o hanno accesso ad informazioni privilegiate a titolo occasionale.

In particolare, tale sezione è utilizzata per l'inserimento dei soggetti che hanno accesso legittimo ad informazioni privilegiate in relazione a specifici fatti, ad eventi particolari o a dati significativi sia propri (ad esempio in occasione di operazioni societarie straordinarie) che di terzi emittenti quotati.

L'iscrizione al Registro in via occasionale è determinata dall'evento che giustifica l'accesso alle informazioni privilegiate e del quale dovrà essere data specifica indicazione.

Tutti i soggetti iscritti nel Registro - sia nella sezione A che nella sezione B - avranno, altresì, cura di segnalare sia il personale di supporto segretariale sia i nominativi di altri eventuali propri collaboratori che si trovano nelle condizioni di avere accesso alle informazioni privilegiate (sia tale accesso “permanente” piuttosto che “occasionale”), ai fini del loro inserimento nel Registro.

2.2 Contenuto del Registro

Come anzidetto (cfr. paragrafo 2.1 della presente Procedura), il Registro è suddiviso in due sezioni, concernenti rispettivamente soggetti iscritti in via permanente e soggetti iscritti in via occasionale.

Per ogni soggetto iscritto nel Registro vengono indicati:

1. l'identità:

- a. della persona fisica iscritta con precisazione di:
 - per gli esponenti aziendali: nome, cognome, codice fiscale;
 - per i dipendenti: nome, cognome, numero di matricola;
 - per i soggetti esterni: nome, cognome, codice fiscale;
- b. della persona giuridica, ente o associazione iscritte con precisazione di:
 - denominazione, sede sociale e codice fiscale;
 - persona fisica di riferimento (c.d. *contact person*) che sia in grado di individuare — nell'ambito della persona giuridica, ente o associazione — i soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate;

2. la società di appartenenza;

3. lo *status*, che indica:

- per gli esponenti aziendali: la carica ricoperta;
- per il dipendente: il ruolo (Responsabile della Direzione, addetto della Direzione....., Responsabile dell'U.O....., addetto all'U.O....., ecc.);
- per i soggetti esterni: l'incarico ricevuto (ad esempio incarico di consulenza);

4. la ragione per la quale il soggetto è stato iscritto (in particolare per quanto riguarda i soggetti iscritti in modo permanente tale ragione coincide con lo *status* ricoperto);

5. l'emittente cui si riferisce l'informazione privilegiata;

6. la data in cui il soggetto è stato iscritto e, qualora difforme, la data di accesso alle informazioni privilegiate;

7. la data di aggiornamento delle informazioni che riguardano il soggetto iscritto, in particolare con riferimento alla variazione della ragione per la quale il soggetto è stato iscritto;

8. la data dalla quale il soggetto non ha più accesso ad informazioni privilegiate; in particolare il campo verrà implementato:

- per i soggetti iscritti in via permanente:
 - quando il soggetto cessa dal servizio (ovvero, in ipotesi di soggetti esterni, quando viene a cessare l'incarico);
 - quando il soggetto viene trasferito ad altro ufficio le cui funzioni non comportino la necessità di iscrizione nella sezione permanente;
 - quando varino le funzioni svolte dalla struttura di appartenenza in modo tale che l'attività svolta non comporti la necessità di iscrizione nella sezione permanente;
- per i soggetti iscritti in via occasionale:
 - quando le informazioni privilegiate cui ha accesso il soggetto vengano rese pubbliche;
 - quando le trattative per l'operazione cui si riferiscono le informazioni privilegiate si interrompono o l'operazione viene annullata;
 - quando il soggetto cessa di lavorare sulla specifica operazione cui si riferiscono le informazioni privilegiate;

9. indirizzo – eventualmente anche e_mail - per l'invio delle comunicazioni *ex art. 152 quinquies* del Regolamento Emittenti.

3. Modalità e responsabilità di tenuta del Registro

3.1 Modalità di tenuta e implementazione del Registro

La Responsabilità della tenuta, aggiornamento e conservazione del Registro è affidata alla Direzione Segreteria Generale (di seguito il “Responsabile della tenuta del Registro”).

Il Responsabile della tenuta del Registro provvederà alla tenuta e all’aggiornamento del Registro secondo le modalità riportate nel relativo Regolamento aziendale in materia.

A cura del Responsabile della tenuta del Registro sarà, inoltre, effettuato, su indicazione dei soggetti già iscritti nel Registro, l’inserimento e l’aggiornamento dei dati relativi sia del personale di supporto segretariale sia degli altri eventuali nominativi di collaboratori che si trovano nelle condizioni di avere accesso alle informazioni privilegiate (sia tale accesso “permanente” piuttosto che “occasionale”).

NEL CASO IN CUI COLORO CHE RISULTANO GIÀ ISCRITTI NEL REGISTRO DOVESSERO COMUNICARE UN’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA AD ALTRI SOGGETTI, ESSI DOVRANNO COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL RESPONSABILE DELLA TENUTA DEL REGISTRO.

Tutte le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate senza indugio mediante utilizzo del modello allegato alla presente - da inviarsi al Responsabile della tenuta del Registro anche tramite e_mail all’indirizzo insiderslist@cariprato.it - e fornendo tutti gli elementi necessari all’inserimento (compresa la data dalla quale termina l’accesso all’informazione privilegiata), con particolare attenzione alla ragione che giustifica l’iscrizione stessa.

Ai sensi della vigente normativa, i dati relativi alle persone iscritte nel Registro verranno mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento allo stesso.

3.2 Informativa sull’iscrizione nel Registro

I soggetti iscritti nel Registro, sia a titolo permanente sia a titolo occasionale, vengono informati tempestivamente, mediante comunicazione scritta da trasmettersi con modalità cartacea o elettronica, dal Responsabile della tenuta del Registro:

- a. della loro iscrizione nel Registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
- b. degli obblighi che derivano dall’aver accesso ad informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti o nei casi di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate (tale indicazione viene fornita individualmente nella comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro di cui al punto precedente);
- c. della cancellazione dal Registro.

L’informativa *sub* b. potrà essere fornita anche mediante rinvio a specifica documentazione accessibile mediante il sito internet.

I soggetti informati devono restituire copia della suddetta comunicazione firmata per ricevuta e per presa visione della presente Procedura e conformarsi alle disposizioni in essa contenute.

3.3 Riservatezza delle informazioni e accesso al Registro

I dati del Registro saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Possono avere accesso al Registro, in ogni caso, previa richiesta al Responsabile con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la funzione di controllo interno per eventuali verifiche e i componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo della Banca.

I soggetti iscritti nel Registro possono prendere visione dello stesso solo limitatamente ai dati che li riguardano.

Infine, possono inoltre avere accesso al Registro le autorità competenti, secondo le disposizioni vigenti.

4. Obblighi delle persone iscritte nel Registro e sanzioni

4.1 Obblighi delle persone iscritte nel Registro

Ai sensi dell'art. 114 del T.U.F., la Banca è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la società stessa o le sue controllate senza indugio al pubblico ed il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Banca medesima, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob, sempre che la Banca sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le informazioni privilegiate vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Banca deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

E', pertanto, essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle informazioni privilegiate cui hanno accesso.

Gli iscritti nel Registro, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), siano entrati in possesso di informazioni privilegiate, dovranno adottare tutte le misure idonee ad impedire l'accesso alle informazioni privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate nonché ad evitare che un soggetto venga in possesso di informazioni privilegiate in modo non trasparente.

In particolare dovranno ottenere, gestire e archiviare le informazioni privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza.

Qualora dovessero comunicare, anche involontariamente, le informazioni privilegiate a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro per altri motivi) dovranno immediatamente informare di ciò il Responsabile del Registro.

4.2 Sanzioni

Il titolo *I-bis* della parte V del T.U.F. prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184) e amministrative (art. 187 *bis*) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un Ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da uno a sei anni e nella multa da euro ventimila a euro tre milioni; le sanzioni amministrative, applicabili dalla Consob con provvedimento motivato, vanno da euro ventimila a euro tre milioni.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra citate possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito

dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Banca di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta: (i) per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, (ii) per eventuali altri collaboratori, la risoluzione - anche senza preavviso - del rapporto; (iii) per i componenti il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci della Banca, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del Consigliere o Sindaco inadempiente.

Infine, in dipendenza della quotazione di strumenti finanziari in mercati esteri potrebbero trovare applicazione le norme analoghe previste dalla legislazione dei paesi nei quali gli strumenti finanziari vengono quotati. In particolare, laddove la Banca opera in qualità di emittente in Lussemburgo, potrebbero trovare applicazione le sanzioni previste per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

5. Modifiche alla Procedura

Il Direttore Generale, su proposta del Responsabile della tenuta del Registro, apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in esito a provvedimenti di legge e a modifiche organizzative della Banca, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

Allegati

Normativa di riferimento

LEGGE 9 MAGGIO 2006 DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

Art. 13

Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant au Luxembourg ou dont les instruments financiers font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un tel marché, que ces émetteurs aient leur siège statutaire au Luxembourg ou à l'étranger.

Les articles 14, 15 et 16 ne s'appliquent pas aux émetteurs qui n'ont pas demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant au Luxembourg.

Art. 16

1. Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du premier tiret de l'article 9, il doit rendre cette information intégralement et effectivement publique, soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

2. Les émetteurs, ou les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, établissent une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès, de manière régulière ou occasionnelle, à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur et notifient l'inscription sur cette liste aux personnes concernées.

3. La liste d'initiés doit mentionner:

- l'identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées,
- le motif pour lequel elle est inscrite sur la liste et
- les dates de création et d'actualisation de la liste.

4. Les émetteurs, ou les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, actualisent rapidement la liste d'initiés:

- en cas de changement du motif pour lequel une personne a été inscrite sur la liste,
- lorsqu'une nouvelle personne doit être ajoutée à la liste,
- en mentionnant si et quand une personne inscrite sur la liste cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

Les émetteurs, ou les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, notifient les changements effectués aux personnes concernées.

5. Les émetteurs, ou les personnes qui agissent en leur nom ou pour leur compte, conservent la liste d'initiés pendant au moins cinq ans après sa création ou son actualisation.

6. Les émetteurs, ou les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, prennent les mesures nécessaires pour que toute personne figurant sur la liste d'initiés ayant accès à des informations privilégiées soit dûment sensibilisée aux obligations légales et réglementaires qui lui incombent et soit informée des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires prévues en cas d'utilisation illicite ou de circulation indue de ces informations.

7. Les émetteurs, ou les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, communiquent la liste d'initiés, sur demande, à la Commission.

Art. 32

1. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 125 à 1.500.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes physiques mentionnées à l'article 8 qui violent sciemment les interdictions prévues par ce même article.



L'amenda visée à l'alinéa précédent peut être portée jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans qu'elle ne puisse être inférieure à ce même profit.

2. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 125 à 150.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes physiques ayant reçu des informations privilégiées en contravention aux articles 9 ou 10, qui violent sciemment les interdictions visées à l'article 8.

L'amenda visée à l'alinéa précédent peut être portée jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans qu'elle ne puisse être inférieure à ce même profit.

3. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 125 à 25.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes physiques visées à l'article 9 qui contreviennent sciemment aux dispositions de l'article 9.

4. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 125 à 1.500.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes physiques qui se rendent sciemment coupables de l'infraction visée à l'article 11.

5. La tentative de commettre les délits prévus à l'article 32, paragraphes 1 et 2 est punie des mêmes peines.

DIRETTIVA 2003/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 GENNAIO 2003, RELATIVA ALL'ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E ALLA MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ABUSI DI MERCATO) (Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12/04/2003)

Art. 6, par. 3, c. 3

Gli Stati membri sono tenuti a disporre che gli emittenti o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto istituiscano un registro delle persone che lavorano per loro, in virtù di un contratto di lavoro o altro, e che hanno accesso a informazioni privilegiate. Gli emittenti e le persone che agiscono in loro nome o per loro conto aggiornano regolarmente tale registro e lo trasmettono all'autorità competente ogniqualvolta quest'ultima lo richieda.

DIRETTIVA 2004/72/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 29 APRILE 2004, RECANTE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LE PRASSI DI MERCATO AMMESSE, LA DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI DERIVATI SU MERCI, L'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, LA NOTIFICA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE E LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE) (Gazzetta Ufficiale n. 1 162 del 30/04/2004)

Art. 5

(Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché il registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate comprenda tutte le persone di cui al predetto articolo che abbiano accesso, sia su base regolare che occasionale, a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente.
2. Il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate riporta quanto meno:
 - a) l'identità di ogni persona avente accesso a informazioni privilegiate;
 - b) la ragione per cui detta persona è stata iscritta nel registro;
 - c) la data in cui il registro è stato istituito e quella in cui è stato aggiornato.
3. Il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è aggiornato senza indugio:
 - a) ogniqualvolta cambi la ragione per cui una persona è stata iscritta nel registro;
 - b) ogniqualvolta una persona debba essere iscritta nel registro;
 - c) quando occorra annotare che una persona già iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia conservato per almeno cinque anni dalla sua istituzione o dal suo aggiornamento.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone incaricate di istituire un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate adottino le misure necessarie affinché le persone iscritte in detto registro che abbiano accesso a informazioni privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52”

Art. 114

(Comunicazioni al pubblico)

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.
5. La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in

rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a)¹, o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.
9. La Consob stabilisce con regolamento:
 - a) disposizioni di attuazione del comma 8;
 - b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.

Art. 181

(Informazione privilegiata)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
 - a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più

¹ Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187-bis

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità

personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-*quater*

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)

1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
- 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.

L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262

Art. 39

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, REGOLAMENTO EMITTENTI

Titolo VII

Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate

Capo I

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Art. 152-bis

(Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall'art. 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti.
2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identità di ogni persona che ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate;



- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
 - d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.
3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

Art. 152-ter

(Aggiornamento del registro)

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:
- a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - b) una persona deve essere iscritta nel registro;
 - c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Art. 152-quater

(Conservazione del registro)

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Art. 152-quinquies

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:
- a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
 - b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

COMUNICAZIONE N. DME/6027054 DEL 28-3-2006

Oggetto: Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti

I. Premessa

1. In relazione alla materia dell'informazione al pubblico su eventi rilevanti la Consob, nel corso degli anni, ha formulato, su sollecitazione degli operatori, numerose comunicazioni contenenti chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento e ha adottato diverse raccomandazioni volte a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati. Con la comunicazione n. 3019271 del 26 marzo 2003, al fine di agevolare la consultazione dell'insieme degli orientamenti espressi fino a tale data, è stato fornito un quadro coordinato degli interventi operati dalla Consob, facendo riserva di aggiornarne periodicamente il contenuto.

2. In data 29 novembre 2005 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti (di seguito RE) di attuazione del Testo unico della finanza (di seguito TUF) come modificato e integrato dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 di recepimento della normativa europea in materia di abusi di mercato. Le predette modifiche riguardano, tra l'altro, le materie delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti e la correttezza e trasparenza delle ricerche e delle valutazioni del merito di credito. In relazione a tali modifiche, tenuto anche conto delle osservazioni pervenute nel corso dei lavori preparatori delle citate modifiche regolamentari, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed interpretazioni sul corretto adempimento di taluni obblighi da parte dei soggetti interessati.

3. La presente comunicazione, che sostituisce la comunicazione n. 3019271 del 26 marzo 2003, raccoglie e coordina in un unico documento le interpretazioni concernenti le nuove norme introdotte con il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato e le precedenti indicazioni contenute nella citata preesistente comunicazione, rivisitate alla luce degli aggiornamenti apportati al TUF e al RE.

[.....]

VI - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

a) Ambito di applicazione

97. Il capo I del Titolo VII del RE contiene la disciplina di attuazione dell'art. 115-bis del TUF, relativa ai registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate applicabile agli emittenti quotati, ai soggetti in rapporto di controllo e ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto.

La finalità di detta disciplina è quella di sviluppare una maggiore attenzione degli operatori sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono e, quindi, di stimolare la costituzione di adeguate procedure interne sulla circolazione e il monitoraggio di tali informazioni, ciò anche al fine di realizzare una riduzione del fenomeno dei rumour di mercato. La stessa disciplina consente al contempo di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte della Consob sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati.

98. In relazione all'ambito di applicazione della disciplina in esame, si rileva che sono tenuti ad istituire e mantenere un registro, ai sensi dell'art. 115-bis, in via primaria gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi. In relazione a questi ultimi si evidenzia che sono da ritenere soggetti agli obblighi in questione sia i controllanti sia le società controllate.

99. Gli emittenti quotati sono le società come definite dall'art. 1, comma 1, lett. w), del TUF, e pertanto tutti i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani. Atteso che l'estensione degli obblighi di informazione al pubblico, agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, è stabilita dal comma 12 dell'art. 114 del TUF, soltanto con riferimento agli adempimenti previsti dal medesimo articolo, la disciplina di legge non prevede un obbligo di tenuta dei registri per la fase precedente l'ammissione.

Al riguardo tenuto conto dell'importanza che anche in tale fase il citato strumento può avere al fine della regolare gestione dell'informazione, da parte dei soggetti interessati, si raccomanda agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, ai loro controllanti e controllati nonché ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto di anticipare la predisposizione e tenuta dei registri a partire dalla data di formulazione della richiesta di ammissione.

100. Con riferimento ai controllanti le informazioni rilevanti sono quelle relative ad eventi o complessi di circostanze, riguardanti operazioni decise dagli stessi soggetti, direttamente idonee, alla luce delle circostanze concrete, ad influenzare il prezzo dei titoli quotati della controllata. Parimenti, in relazione alle società controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la controllante quotata, alla luce della significatività delle attività delle predette società controllate. Nel caso in cui una società controllata abbia strumenti finanziari quotati in un paese comunitario diverso dall'Italia si ritiene sufficiente ai fini del rispetto dell'obbligo in esame che siano effettuati i relativi adempimenti previsti nel paese estero di quotazione.

101. L'art. 152-bis, comma 4, del RE, consente, sia alle società in rapporto di controllo con l'emittente sia allo stesso emittente, di delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi. Al riguardo si precisa che per utilizzare tale facoltà è necessario che la gestione del registro, nell'interesse del soggetto tenuto all'adempimento, avvenga nel rispetto dei doveri posti a garanzia della riservatezza delle informazioni privilegiate e dei divieti sugli abusi di mercato, restando pertanto applicabile l'art. 114, comma 4, del TUF in caso di intenzionale o non intenzionale divulgazione delle informazioni al pubblico.

102. La disciplina si applica anche al controllante persona fisica; in questo caso tale persona dovrà mantenere evidenza di tutti i soggetti che hanno agito in suo nome o per suo conto.

b) Soggetti che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso

103. In relazione ai soggetti che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso si rileva che i primi hanno la piena responsabilità dei registri da essi predisposti. L'emittente o il soggetto in rapporto di controllo sono tenuti ad indicare nei propri registri il nome del consulente, se persona fisica, ovvero della società di consulenza unendo, in tale caso, il nominativo di un diretto responsabile dell'attività prestata dalla stessa società di consulenza. I soggetti che agiscono nel loro nome o per il loro conto devono predisporre un registro contenente tutte le informazioni richieste dall'art. 152-bis del RE.

104. Tali soggetti devono istituire i registri nel momento in cui abbiano possibilità di accesso all'informazione privilegiata. Tale adempimento è agevolato dagli emittenti attraverso la formulazione di avvisi a coloro che espletano una funzione per loro conto quando vengano ad essi trasmesse informazioni privilegiate. Gli emittenti, infatti, al momento della comunicazione delle citate informazioni devono iscrivere nel proprio registro i predetti soggetti e darne loro notizia, attivando di conseguenza l'adempimento da parte dei terzi. Quanto sopra non esclude la possibilità che, ad esempio, i consulenti che prestino la loro attività in via continuativa per un emittente quotato istituiscano un registro relativo a tale cliente avendo accesso a singole o a gruppi di informazioni privilegiate attinenti il medesimo cliente.

105. In merito all'individuazione dei soggetti da includere tra quelli che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso, si osserva che, ai fini di un prudente adempimento della disciplina in esame, è opportuno attenersi ad un'interpretazione non meramente formale delle

caratteristiche che qualificano i predetti rapporti. E' da ritenere, pertanto, che rientrino tra tali soggetti, sia pure in modo non esaustivo, le seguenti figure:

- a) i consulenti vari dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso relativamente ad operazioni riguardanti l'emittente (in materia legale, fiscale, economico aziendale ecc.);
- b) le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
- c) i soggetti abilitati che detengano informazioni privilegiate relative all'emittente, in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di trading nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;
- d) le società di revisione;
- e) i soggetti abilitati che svolgono la funzione di sponsor a favore di un emittente.

106. Si osserva, inoltre, che anche le agenzie di rating dovrebbero predisporre adeguate procedure relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate detenute in relazione agli emittenti oggetto di valutazione. Si rammenta che lo stesso CESR nel documento di consultazione degli advice per la Commissione europea ("Market Abuse Additional Level 2 Implementing Measures" CESR/03-102b), ai fini della descrizione dell'ambito di applicazione dei registri, aveva incluso in un elenco esemplificativo dei soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti anche le società di rating, elenco che non figura nelle misure adottate. Al riguardo si rileva che l'esigenza di applicare la disciplina in esame alle società di rating è analoga a quella che si pone per le società di revisione e per gli sponsor, cioè per una tipologia di soggetti che, da un lato, devono essere considerati indipendenti, dall'altro, vengono remunerati dall'emittente stesso e che, anche per tale ragione, sono stati inclusi tra i soggetti sottoposti all'obbligo in esame.

107. I soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti quotati in Italia o dei soggetti in rapporto di controllo con essi sono tenuti ad adempiere agli obblighi di istituzione e mantenimento dei registri secondo le modalità previste dalla disciplina italiana anche se detti soggetti sono quotati in altri paesi comunitari.

c) Caratteristiche delle persone da iscrivere

108. Da un punto di vista generale si osserva che l'universo delle persone da iscrivere nei registri non coincide con quello dei soggetti tenuti a comunicare le operazioni di compravendita di azioni emesse dall'emittente medesimo o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi dell'art. 114, comma 7, del TUF. In particolare, per quanto riguarda i soggetti interni all'emittente è da ritenere che il numero di quelli che vanno iscritti nei registri sia significativamente e abitualmente più ampio di quello relativo al secondo adempimento. I soggetti da includere nei registri sono infatti tutti quelli che hanno accesso alle informazioni privilegiate, prescindendo dal livello funzionale ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'emittente e dei soggetti in rapporto di controllo con esso ovvero dei terzi rilevanti. Le persone soggette agli obblighi di informazione inerenti al c.d. internal dealing sono individuati, invece, in funzione dell'appartenenza a livelli apicali dell'emittente (amministrazione, direzione e controllo) nonché sulla base della concorrente capacità di incidere sull'evoluzione e sulle

prospettive future dello stesso emittente, oltre che, per altre persone, in relazione allo stretto collegamento con i primi soggetti.

109. L'art. 115-bis del TUF prevede che devono essere iscritte nei registri le persone che "in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte" hanno accesso alle informazioni privilegiate. La direttiva europea sugli abusi di mercato specifica che le persone che devono essere iscritte nel registro sono solo quelle che lavorano "per" il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro. Appare pertanto evidente che è fatto obbligo di indicare nei registri soltanto le persone che lavorano per conto, vale a dire nell'interesse di soggetti tenuti alla loro tenuta. Non dovranno quindi, ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in un'operazione di fusione o di acquisizione. Si evidenzia, tuttavia, che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso a informazioni privilegiate relative all'emittente potrebbero essere oggetto di richiesta da parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato.

d) Caratteristiche dell'accesso alle informazioni privilegiate

110. L'art. 115-bis del TUF stabilisce che i soggetti iscritti nei registri sono quelli che "hanno accesso alle informazioni privilegiate". Tale accesso non implica necessariamente il possesso effettivo di informazioni privilegiate, che è invece requisito essenziale dei comportamenti di abuso di tali informazioni previsti dal TUF. Per altro verso, l'accesso a informazioni privilegiate non deve essere inteso come mera "eventualità" di avere accesso a informazioni privilegiate, altrimenti nei registri verrebbero inclusi, ad esempio, tutti i dipendenti di una società quotata e, quindi, la disciplina perderebbe ogni valore.



111. Per una corretta applicazione delle disposizioni in esame occorre considerare le procedure interne del soggetto obbligato in materia di gestione dei flussi interni delle informazioni privilegiate. Nei registri devono essere indicati quindi le persone che in base a tali procedure hanno effettivamente possibilità di accesso a informazioni privilegiate, tipicamente i soggetti che possono entrare in possesso di informazioni privilegiate in modo lecito e autorizzato. Nei registri, inoltre, andranno indicati anche tutti i soggetti che entrano effettivamente in possesso delle informazioni privilegiate, sia pure in modo occasionale.

112. Al riguardo si rappresenta che la disciplina in esame ha anche l'obiettivo di incentivare i soggetti obbligati ad intraprendere un'attiva politica aziendale in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate.

113. Si evidenzia che l'informazione privilegiata che comporta l'iscrizione nel registro di chi vi abbia accesso coincide con la tipologia di informazione definita dall'art. 181 del TUF. In particolare, lo stesso articolo stabilisce che un'informazione è di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno. E' pertanto necessario provvedere alla registrazione delle persone che dispongano delle informazioni privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l'obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile realizzazione.

e) Struttura dei registri

114. In generale i criteri per la tenuta dei registri dovrebbero riflettere le scelte adottate dai soggetti obbligati in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e potrebbero essere, quindi, molto differenziati in base alle specifiche soluzioni individuate. L'emittente è, pertanto, libero di predisporre e gestire il registro secondo le esigenze della propria struttura organizzativa.

115. A tale riguardo, pertanto, è possibile mantenere tali strumenti su supporto cartaceo o informatico. Le modalità di tenuta dei registri devono tuttavia essere idonee ad assicurare sufficienti requisiti di qualità in ordine alla: i) certezza della data di ogni annotazione; ii) immodificabilità del contenuto. E' da ritenere comunque che per gli emittenti quotati lo strumento informatico risponda in modo migliore alle esigenze di pronta esibizione e agevole consultazione in caso di apposita verifica disposta dalla Consob.

116. Per quanto concerne le modalità di iscrizione e aggiornamento dei registri si può osservare che è possibile predisporre registri sia "permanenti" o "funzionali" sia "occasionalmente" relativamente alle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dei ruoli e delle funzioni svolti. E' pertanto possibile che un soggetto venga iscritto nel registro in considerazione del fatto che esso lavora presso una specificata unità organizzativa che, in base alle procedure interne dell'emittente sulla circolazione delle informazioni privilegiate, ha accesso a particolari categorie, tipi o gruppi di informazioni privilegiate.

117. I registri possono anche essere suddivisi per "categorie" di informazioni privilegiate, piuttosto che per singole specifiche informazioni. In particolare si potrebbero individuare liste contenenti persone in possesso di informazioni privilegiate che si trovano in uno stadio iniziale (ad esempio le unità organizzative che presso una merchant bank si occupano della ricezione via posta di informazioni eventualmente privilegiate), medio (ad esempio, le unità organizzative che si occupano specificatamente dei fatti sottostanti alle informazioni privilegiate), avanzato (ad esempio, i consiglieri di amministrazione) o terminale (ad esempio, le unità organizzative che si occupano della diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate); si potrebbe inoltre adottare un criterio misto, anche in funzione delle diverse attività dell'emittente o della distribuzione territoriale degli uffici o degli stabilimenti. Potrebbe inoltre risultare opportuno predisporre un registro delle persone che stabilmente hanno accesso a informazioni relative a eventi rilevanti allo stato iniziale che possano successivamente avere un concreto sviluppo.

118. La costituzione di tali registri "permanenti" o "funzionali" non esonera i soggetti obbligati dall'iscrivere nel registro le persone che hanno accesso occasionale a informazioni privilegiate. Queste ultime persone potranno essere, ad esempio, quelle che si occupano di specifiche informazioni privilegiate (ad esempio quelle che si occupano di un determinato progetto di acquisizione o fusione) o quei dipendenti che sono entrati in possesso di una informazione privilegiata al di fuori delle procedure sulla circolazione delle informazioni privilegiate sottostanti a "registri permanenti" o "funzionali". Appare appropriato quindi che il soggetto obbligato preveda una procedura interna che richieda ai dipendenti già iscritti nel registro, che dovessero comunicare un'informazione privilegiata a soggetti non tenuti, in base alle disposizioni interne, ad avere accesso a tale informazione privilegiata, di comunicare tale circostanza alla funzione che si occupa della gestione del registro.

119. Considerato che la funzione del registro è strettamente connessa all'evidenziazione del collegamento tra informazione privilegiata e soggetto che vi ha accesso è evidente che la necessità della registrazione si presenta nel momento in cui detto accesso si determina.

f) Modalità di iscrizione e cancellazione

120. I soggetti obbligati a istituire e mantenere i registri devono prevedere modalità di iscrizione nel registro che siano sufficientemente efficaci in termini di individuazione dei soggetti interessati e di verifica dell'effettivo funzionamento dei presidi volti a mantenere la confidenzialità delle informazioni privilegiate. A tale riguardo è da ritenere non adeguato un meccanismo che preveda l'esistenza di una mera funzione di "auto-denuncia", sulla base della quale le persone che si trovino in possesso di informazioni privilegiate comunicano tale circostanza a una funzione incaricata della gestione del registro. Tale meccanismo potrebbe invece essere previsto dalle norme interne del soggetto obbligato come uno degli strumenti di monitoraggio della circolazione delle informazioni privilegiate.

121. L'art. 152-quater del RE prevede che i dati relativi alle persone iscritte nel registro siano mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento. Sulla base di tale disposizione si fa osservare che l'eventuale cessazione di un particolare incarico (ad esempio, direttore amministrativo) che fa venire meno l'accesso a una data informazione privilegiata (ad esempio, elaborazione delle situazioni contabili) costituisce anch'esso un evento soggetto a registrazione. In tale caso il nominativo del citato dipendente dovrà restare per altri cinque anni nel registro a far data dall'ultima registrazione coincidente con la predetta cessazione dell'incarico.

[.....]



- ④ **ragione dell'iscrizione** (campo da compilarsi unicamente in caso di iscrizione su base occasionale, coincidendo, nella fattispecie di iscrizione su base regolare, con lo *status*):
- ④ **emittente cui si riferisce l'informazione privilegiata:**
- ④ **data dalla quale il soggetto ha accesso all'informazione privilegiata:**
- ④ **data di aggiornamento delle informazioni che riguardano il soggetto iscritto**, in particolare con riferimento alla variazione della ragione per la quale il soggetto è stato iscritto:
- ④ **data dalla quale il soggetto non ha più accesso ad informazioni privilegiate**³:
- ④ **indirizzo – anche e_mail**⁴:

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare **senza indugio** al Responsabile della tenuta del Registro qualsivoglia modificazione ai dati precedentemente segnalati (compresa la data dalla quale termina l'accesso all'informazione privilegiata).

Distinti saluti.

In fede.

.....
firma per esteso leggibile

³ Va indicato:

- per i soggetti iscritti in via permanente:
 - quando il soggetto cessa dal servizio (ovvero in ipotesi di soggetti esterni quando viene a cessare l'incarico);
 - quando il soggetto viene trasferito ad altro ufficio le cui funzioni non comportino la necessità di iscrizione nella sezione permanente;
 - quando varino le funzioni svolte dalla struttura di appartenenza in modo tale che l'attività svolta non comporti la necessità di iscrizione nella sezione permanente;
- per i soggetti iscritti in via occasionale:
 - quando le informazioni privilegiate cui ha accesso il soggetto vengano rese pubbliche;
 - quando le trattative per l'operazione cui si riferiscono le informazioni privilegiate si interrompono o l'operazione viene annullata;
 - quando il soggetto cessa di lavorare sulla specifica operazione cui si riferiscono le informazioni privilegiate.

⁴ Per l'invio delle comunicazione ex art. 152 *quinquies* del Regolamento Emittenti.